

## **LEGGE 23 settembre 2014, n. 143**

**Ratifica ed esecuzione dello scambio di Note tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT) modificativo dell'articolo 1 dell'Accordo di sede tra l'Italia e l'UNIDROIT del 20 luglio 1967, come emendato con scambio di Note del 5-9 giugno 1995, fatto a Roma il 21 dicembre 2012. (14G00157)**

**Vigente al: 24-10-2014**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo scambio di Note tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT) modificativo dell'articolo 1 dell'Accordo di sede tra l'Italia e l'UNIDROIT del 20 luglio 1967, come emendato con scambio di Note del 5-9 giugno 1995, fatto a Roma il 21 dicembre 2012.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di Note di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dallo scambio di Note stesso.

Art. 3

Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 126.250 annui a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

## Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 settembre 2014

## NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Mogherini, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Visto, il Guardasigilli: Orlando

ACCORDO TRA IL GOVERNO ITALIANO E L'ISTITUTO INTERNAZIONALE PER L'UNIFICAZIONE DEL DIRITTO PRIVATO SUI PRIVILEGI E LE IMMUNITA' DELL'ISTITUTO

Il Governo italiano e l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT);

Considerato che l'articolo 2 dello Statuto organico dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato del 15 marzo 1940, con i successivi emendamenti, prevede che i privilegi e le immunità dell'Istituto, e dei suoi agenti e funzionari trovino la loro definizione con accordi da stipularsi con i Governi partecipanti;

Hanno convenuto che i privilegi e le immunità di cui al suddetto articolo 2 dello Statuto organico sopra richiamato debbano intendersi definiti nel modo seguente:

### Articolo 1

#### Sede

1. La Sede dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato è stabilita nel Palazzo Aldobrandini in Roma ad esso assegnato.

2. Il Governo italiano non può, senza il concorso del Consiglio di Direzione dell'Istituto, destinare neppure parzialmente ad altro uso la sede anzidetta.

### Articolo 2

#### Beni, locali ed archivi

1. I beni dell'Istituto direttamente destinati al perseguimento dei propri fini istituzionali, sono esenti da requisizioni, espropriazioni, sequestri ed atti esecutivi, salvo che si tratti di atti esecutivi relativi a rapporti sottoposti alla giurisdizione italiana.

2. I locali e gli archivi dell'Istituto, ed in genere tutti i documenti che gli appartengono o che sono in suo possesso, sono inviolabili.

### Articolo 3

#### Agevolazioni fiscali

1. L'Istituto ed i suoi beni destinati all'esercizio delle sue funzioni sono esenti da qualsiasi imposta diretta.

2. L'Istituto è parificato alle Amministrazioni statali italiane

agli effetti delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

3. Il materiale scientifico e culturale (libri, riviste, giornali, manoscritti e documenti vari), il materiale e le attrezzature di ufficio importati dall'Istituto per usi inerenti ai suoi fini ufficiali, ivi compreso il materiale destinato ad usi inerenti agli stessi fini, inviati all'Istituto da Governi o da Enti a titolo gratuito o di contribuzione, sono esenti da diritti doganali e da gravami relativi all'importazione. Detto materiale non potrà essere alienato nel territorio della Repubblica italiana se non alle condizioni stabilite dalle competenti Autorità italiane.

#### Articolo 4

##### Agevolazioni finanziarie e valutarie

1. Il Governo italiano agevola l'Istituto nelle operazioni di cambio attinenti alle esigenze delle sue funzioni e da' il suo appoggio affinché esso effettui le dette operazioni alle migliori condizioni.

2. L'Istituto è autorizzato a ricevere sovvenzioni dagli Stati membri nella moneta legale degli Stati stessi ed a depositarle ed utilizzarle per il perseguimento dei propri fini istituzionali, sia nel territorio dello Stato sovventore sia in quello di altro Stato, senza obbligo di cessione o di denuncia della relativa valuta alle autorità italiane.

#### Articolo 5

##### Comunicazioni

L'Istituto gode, per le sue comunicazioni ufficiali, di un trattamento non meno favorevole di quello accordato a qualsiasi altro Stato o Rappresentanza estera in Italia, per quanto concerne la precedenza e le tariffe postali, telegrafiche, radiotelegrafiche e telefoniche.

#### Articolo 6

##### Privilegi ed immunità dei rappresentanti dei Governi e agenti

1. I rappresentanti dei Governi partecipanti, i rappresentanti di Istituti o Organizzazioni internazionali che prendono parte alle riunioni convocate dall'Istituto e gli agenti dell'Istituto stesso, godono dei seguenti privilegi e immunità:

a) immunità dalla giurisdizione per tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio della loro qualifica ufficiale, comprese le parole e gli scritti;

b) esenzione per essi e per i congiunti dalle misure restrittive relative all'immigrazione e dalle altre formalità prescritte per gli stranieri;

c) facilitazioni, per quanto concerne le restrizioni monetarie e di cambio ed i loro bagagli personali, pari a quelle accordate ai rappresentanti di Governi esteri in missione temporanea ufficiale.

2. Ai fini del presente articolo sono considerati agenti: il Presidente dell'Istituto, il Segretario Generale, i membri del Consiglio di Direzione o i loro delegati, i membri del Tribunale amministrativo nonché i delegati permanenti dell'Istituto presso le altre Organizzazioni internazionali.

I nomi degli agenti verranno segnalati dal Presidente dell'Istituto al Ministero degli Affari Esteri.

#### Articolo 7

##### Privilegi ed immunità dei funzionari

1. I funzionari dell'Istituto godono nel territorio della Repubblica italiana dei seguenti privilegi ed immunità:

a) immunità dalla giurisdizione per gli atti compiuti nella loro

qualifica ufficiale e nei limiti delle loro funzioni, compresi le parole e gli scritti;

b) esenzione - per i funzionari che non siano di nazionalità italiana e non abbiano la loro residenza abituale in Italia da data anteriore a quella della fondazione dell'Istituto - da ogni imposta diretta erariale o di enti locali sugli stipendi, emolumenti ed indennità che siano loro versati a titolo di remunerazione dall'Istituto;

c) diritto, per i funzionari che non siano di nazionalità italiana, di importare in franchigia dai diritti doganali ed esenti da ogni altra restrizione, il mobilio e gli effetti personali purché l'importazione avvenga entro un anno dalla data della loro immissione in funzione all'Istituto, e di esportare detti oggetti alle medesime condizioni al momento della loro partenza definitiva.

2. Le categorie dei funzionari dell'Istituto ai quali sono applicati i privilegi e le immunità previste dal presente articolo saranno determinate dal Presidente dell'Istituto, d'accordo con il Ministero degli Affari Esteri.

3. I privilegi e le immunità di cui sopra sono concessi ai funzionari nel solo interesse dell'Istituto e non a beneficio personale dei medesimi.

L'Istituto avrà quindi il diritto ed il dovere di rinunciare alle immunità nei confronti di qualsiasi funzionario nei casi in cui, a suo giudizio, detta immunità ostacoli il corso della giustizia e possa essere rimossa senza arrecar pregiudizio agli interessi dell'Istituto.

#### Articolo 8

Agli agenti ed ai funzionari indicati negli articoli 6 e 7 verrà rilasciata una carta speciale con l'indicazione della qualifica ufficiale e l'attestazione che essi godono, rispettivamente, dei privilegi e delle immunità specificate in detti articoli.

#### Articolo 9

Il presente Accordo entrerà in vigore quindici giorni dopo che il Governo italiano avrà notificato all'Istituto che sono stati effettuati gli adempimenti previsti a tal fine dall'ordinamento italiano.

FATTO a Roma il 20 luglio 1967, in duplice esemplare.

Per il Governo Italiano Per l'Istituto Internazionale per  
l'Unificazione del Diritto Privato  
FANFANI Ernesto EULA

Parte di provvedimento in formato grafico

#### NOTA VERBALE

L'Istituto Internazionale per l'Unificazione del Diritto Privato presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana ed ha l'onore di riferirsi alla Nota Verbale del 5 giugno 1965 ad esso indirizzata ed il cui testo è il seguente:

"Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana presenta i suoi complimenti all'Istituto Internazionale per l'Unificazione del Diritto Privato e ha l'onore di proporre i seguenti emendamenti all'accordo di sede con il Governo della Repubblica italiana firmato a Roma il 20 luglio 1967 e ratificato con legge 12 dicembre 1969 n. 1074 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale no. 21 del 26.1.1970.

#### Articolo 3

## Agevolazioni fiscali

1) L'Istituto ed i suoi beni destinati all'esercizio delle sue funzioni sono esenti da qualsiasi imposta diretta e dai diritti riscossi dallo Stato, dalle regioni, dalle provincie e dai comuni.

2) a) Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e per quanto riguarda gli acquisti, i servizi e le transazioni, l'Istituto godra', agli effetti delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, delle stesse esenzioni e agevolazioni concesse alle amministrazioni statali italiane, ivi comprendendo l'imposta di bollo sugli atti, contratti, formalita', operazioni finanziarie occorrenti per il conseguimento delle sue finalita'.

b) Per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) l'Istituto godra' della non imponibilita' al tributo su acquisti rilevanti connessi al raggiungimento dei suoi obiettivi istituzionali ed all'esercizio delle sue funzioni. Ai fini del presente accordo, per acquisto rilevante si intende l'acquisto di merci o la prestazione di servizi per un valore superiore a lire italiane un milione o per il maggior valore che potra' essere stabilito in linea generale dalle competenti autorita' italiane.

c) L'Istituto sara' esente dalle imposte di consumo sui materiali per la costruzione di immobili destinati al suo uso ufficiale.

d) L'istituto sara' anche esentato dall'imposta di consumo, e relative addizionali, sull'energia elettrica e dall'imposta di consumo, relativa addizionale e imposta regionale sostitutiva, sul gas metano, consumati dall'UNIDROIT, con esclusione degli impianti ad uso privato.

e) L'Istituto sara' esentato da diritti doganali e da ogni altra imposizione, divieto e restrizione su merci di qualsiasi natura, importate o esportate dall'Istituto per attivita' istituzionali fatte salve le esigenze di natura sanitaria e fitosanitaria. Tuttavia l'Istituto non chiederà l'esenzione da diritti doganali e da ogni altra imposizione su merci importate per un valore inferiore a lire italiane un milione o da altro maggior valore che competenti autorita' italiane potranno fissare in linea generale.

f) L'Istituto sara' esente da diritti doganali e da ogni altro diritto, come pure ogni divieto o restrizione, relativamente all'importazione dagli autoveicoli destinati all'uso ufficiale" dell'Istituto e all'uso dei suo Presidente e del suo Segretario Generale, nonche' dei pezzi di ricambio dei medesimi. Per i detti autoveicoli, che saranno immatricolati con serie speciali, l'Istituto beneficera' altresì dell'esenzione dalle tasse automobilistiche. I carburanti ed i lubrificanti occorrenti per i veicoli anzidetti saranno ammessi all'importazione in franchigia dei diritti doganali e esenzione dalle imposte di fabbricazione in limiti di contingenti da fissare mediante accordo tra l'Amministrazione italiana delle Finanze e l'Istituto.

g) Le esenzioni ed agevolazioni previste nel presente articolo non si applicheranno a tasse e dazi corrispettivi di servizi resi dall'Istituto.

## Articolo 6

Privilegi e immunita' dei rappresentanti dei governi e agenti

3) Oltre ai privilegi e alle immunita' specificate nel precedente paragrafo 1 al Presidente saranno accordati i privilegi e le immunita', le esenzioni e le facilitazioni concesse agli Ambasciatori capi missione, purché, per quanto concerne i privilegi fiscali, non si tratti di cittadino italiano o residente permanente in Italia.

## Articolo 9

a) Il personale dell'Istituto deve essere obbligatoriamente assicurato per quanto riguarda l'assistenza sanitaria e la previdenza, presso Fondi o Istituti assicurativi pubblici o privati dello Stato italiano o di altro stato, i cui Regolamenti devono essere portati a conoscenza delle competenti Autorita' italiane. L'assistenza sanitaria obbligatoria deve comprendere i familiari a carico, individuati ai sensi del pertinente Regolamento.

b) I membri residenti in Italia sono tenuti a versare i contributi sanitari sui redditi diversi dagli emolumenti corrisposti dall'UNIDROIT, dichiarati nella denuncia annuale dei redditi.

c) Le prestazioni sanitarie erogate dal S.S.N. sono rimborsate dall'Istituto assicuratore prescelto dall'UNIDROIT o direttamente dall'assistito alla struttura sanitaria che ha reso la prestazione nei limiti previsti dalla polizza assicurativa del predetto istituto, che deve garantire livelli di assistenza non inferiori a quelli assicurati dalle Agenzie Specializzate dell'ONU; le prestazioni che non rientrano in tali limiti sono a carico del S.S.N. nel rispetto dei livelli di assistenza sanitaria garantiti dallo stesso Servizio ai cittadini residenti assicurati.

#### Articolo 9

L'attuale articolo 9 sara' quindi numerato come art. 10.

Il Ministero degli Affari Esteri, intendendo che la presente nota e la risposta costituiranno un accordo tra le parti che entrera' in vigore al momento della notifica del completamento della procedura di recepimento, si avvale dell'occasione per rinnovare all'Istituto Internazionale per l'Unificazione del Diritto Privato l'espressione della massima considerazione."

L'Istituto Internazionale per l'Unificazione del Diritto Privato con il presente atto accetta la proposta variazione dell'Accordo di Sede firmato il 20 luglio 1967. Esso intende che la nota di cui sopra e la presente nota costituiscano un accordo fra le due parti.

L'Istituto internazionale per l'Unificazione del Diritto Privato si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana l'espressione della piu' alta considerazione.

Roma, 9 giugno 1995

Parte di provvedimento in formato grafico

-----

Ministero degli Affari Esteri  
della Repubblica Italiana  
Piazzale della Farnesina 1  
00100 ROMA

Parte di provvedimento in formato grafico

#### NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana presenta i suoi complimenti all'Istituto Internazionale per l'Unificazione del Diritto Privato e ha l'onore di proporre i seguenti emendamenti all'accordo di sede con il Governo della Repubblica italiana firmato a Roma il 20 luglio 1967 e ratificato con legge 12 dicembre 1969 n. 1074 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale no. 21 del 26.1.1970.

#### Articolo 3

## Agevolazioni fiscali

1) L'Istituto ed i suoi beni destinati all'esercizio delle sue funzioni sono esenti da qualsiasi imposta diretta e dai diritti riscossi dallo Stato, dalle regioni, dalle provincie e dai comuni.

2) a) Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e per quanto riguarda gli acquisti, i servizi e le transazioni, l'Istituto godra', agli effetti delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, delle stesse esenzioni e agevolazioni concesse alle amministrazioni statali italiane, ivi comprendendo l'imposta di bollo sugli atti, contratti, formalita', operazioni finanziarie occorrenti per il conseguimento delle sue finalita'.

b) Per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) l'Istituto godra' della non imponibilita' al tributo su acquisti rilevanti connessi al raggiungimento dei suoi obiettivi istituzionali ed all'esercizio delle sue funzioni. Ai fini del presente accordo, per acquisto rilevante si intende l'acquisto di merci o la prestazione di servizi per un valore superiore a lire italiane un milione o per il maggior valore che potra' essere stabilito in linea generale dalle competenti autorita' italiane.

c) L'Istituto sara' esente dalle imposte di consumo sui materiali per la costruzione di immobili destinati al suo uso ufficiale.

d) L'Istituto sara' anche esentato dall'imposta di consumo, e relative addizionali, sull'energia elettrica e dall'imposta di consumo, relativa addizionale e imposta regionale sostitutiva, sul gas metano, consumati dall'UNIDROIT, con esclusione degli impianti ad uso privato:

e) L'Istituto sara' esentato da diritti doganali e da ogni altra imposizione, divieto e restrizione su merci di qualsiasi natura, importate o esportate dall'Istituto per attivita' istituzionali fatte salve le esigenze di natura sanitaria e fitosanitaria. Tuttavia l'Istituto non chiedera' l'esenzione da diritti doganali e da ogni altra imposizione su merci importate per un valore inferiore a lire italiane un milione o da altro maggior valore che competenti autorita' italiane potranno fissare in linea generale.

f) l'Istituto sara' esente da diritti doganali e da ogni altro diritto, come pure ogni divieto o restrizione, relativamente all'importazione degli autoveicoli destinati all'"uso ufficiale" dell'Istituto e all'uso del suo Presidente e del suo Segretario Generale, nonche' dei pezzi di ricambio dei medesimi. Per i detti autoveicoli, che saranno immatricolati con serie speciali, l'Istituto beneficera' altresì dell'esenzione dalle tasse automobilistiche. I carburanti ed i lubrificanti occorrenti per i veicoli anzidetti saranno ammessi all'importazione in franchigia dei diritti doganali e esenzione dalle imposte di fabbricazione in limiti di contingenti da fissare mediante accordo tra l'Amministrazione italiana delle Finanze e l'Istituto.

g) Le esenzioni ed agevolazioni previste nel presente articolo non si applicheranno a tasse e dazi corrispettivi di servizi resi dall'Istituto.

## Articolo 6

### Privilegi e immunita' dei rappresentanti dei governi e agenti

3) Oltre ai privilegi e alle immunita' specificate nel precedente paragrafo 1 al Presidente saranno accordati i privilegi e le immunita', le esenzioni e le facilitazioni concesse agli Ambasciatori capi missione, purché, per quanto concerne i privilegi fiscali, non si tratti di cittadino italiano o residente permanente in Italia.

## Articolo 9

a) Il personale dell'Istituto deve essere obbligatoriamente assicurato per quanto riguarda l'assistenza sanitaria e la previdenza, presso Fondi o Istituti assicurativi pubblici o privati dello Stato Italiano o di altro stato, i cui Regolamenti devono essere portati a conoscenza delle competenti Autorita' italiane. L'assistenza sanitaria obbligatoria deve comprendere i familiari a carico, individuati ai sensi del pertinente Regolamento.

b) I membri residenti in Italia sono tenuti a versare i contributi sanitari sui redditi diversi dagli emolumenti corrisposti dall'UNIDROIT, dichiarati nella denuncia annuale dei redditi.

c) Le prestazioni sanitarie erogate dal S.S.N. sono rimborsate dall'Istituto assicuratore prescelto dall'UNIDROIT o direttamente dall'assistito alla struttura sanitaria che ha reso la prestazione nei limiti previsti dalla polizza assicurativa del predetto istituto, che deve garantire livelli di assistenza non inferiori a quelli assicurati dalle Agenzie Specializzate dell'ONU; le prestazioni che non rientrano in tali limiti sono a carico del S.S.N. nel rispetto dei livelli di assistenza sanitaria garantiti dallo stesso Servizio ai cittadini residenti assicurati.

#### Articolo 9

L'attuale articolo 9 sara' quindi numerato come art. 10.

Il Ministero degli Affari Esteri, intendendo che la presente nota e la risposta costituiranno un accordo tra le parti che entrera' in vigore al momento della notifica del completamento delle procedure di recepimento, si avvale dell'occasione per rinnovare all'Istituto Internazionale per l'Unificazione del Diritto Privato l'espressione della massima considerazione.

Roma, 5 GIU. 1995

UNIDROIT INTERNATIONAL INSTITUTE FOR THE UNIFICATION OF PRIVATE LAW  
INSTITUT INTERNATIONALE POUR L'UNIFICATION DU DROIT PRIVE  
MSC/1405

#### NOTA VERBALE

L'Istituto Internazionale per l'Unificazione del Diritto Privato presenta i suoi complimenti ai Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana ed ha l'onore di riferirsi alla Nota Verbale del 21 dicembre 2012 ad esso indirizzata ed il cui testo e' il seguente:

"Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana presenta i suoi complimenti all'Istituto Internazionale per l'Unificazione del Diritto Privato e ha l'onore di fare riferimento all'Accordo tra l'Italia e l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato sui privilegi e immunita' dell'Istituto, concluso in Roma il 20 luglio 1967 come emendato con Scambio di Note Verbali tra il Governo italiano e l'Istituto Internazionale per l'Unificazione del Diritto Privato fatto in Roma il 5-9 giugno 1995 (qui di seguito denominato "Accordo di sede") per proporre, a norma dell'articolo 16, comma 1 dello Statuto organico UNIDROIT, i seguenti nuovi paragrafi 3 e 4 dell'articolo 1 dell'Accordo di sede:

3. 'L'Italia versera' all'Unidroit un contributo ordinario di base pari a quello previsto per i Paesi di Categoria "I".

4. L'Italia potra' eventualmente versare contributi volontari sulla base delle proprie disponibilita' finanziarie.'

"Il Ministero degli Affari Esteri, intendendo che la presente nota e la risposta costituiranno un accordo Se quanto precede e' accettabile da parte dell'Unidroit, ha l'onore di proporre che la presente lettera e la risposta da parte dell'Unidroit costituiscano un Accordo supplementare che entrera' in vigore quando le Parti si saranno reciprocamente comunicato di avere compiuto le formalita'



previste dai rispettivi ordinamenti interni."

L'Istituto Internazionale per l'Unificazione del Diritto Privato con il presente atto accetta la proposta variazione dell'Accordo di Sede concluso in Roma il 20 luglio 1967 come emendato con Scambio di Note Verbali tra il Governo italiano e l'Istituto Internazionale per l'Unificazione del Diritto Privato fatto in Roma il 5-9 giugno 1995. Esso intende che la nota di cui sopra e la presente nota costituiscano un accordo supplementare fra le due parti.

L'Istituto Internazionale per l'Unificazione del Diritto Privato si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana l'espressione della piu' alta considerazione.

Roma, 21 dicembre 2012  
Ministero degli Affari Esteri  
ROMA

Parte di provvedimento in formato grafico

Parte di provvedimento in formato grafico

6500/321169

-----  
All'Istituto Internazionale  
per l'Unificazione del Diritto Privato  
Via Panisperna, 28  
00184 - Roma

#### NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana presenta i suoi complimenti all'Istituto Internazionale per l'Unificazione del Diritto Privato (UNIDROIT) e ha l'onore di fare riferimento all'Accordo tra l'Italia e l'Istituto Internazionale per l'Unificazione del Diritto Privato sui privilegi e immunita' dell'Istituto, concluso in Roma il 20 luglio 1967, come emendato con Scambio di Note Verbali tra il Governo italiano e l'Istituto Internazionale per l'Unificazione del Diritto Privato fatto in Roma il 5-9 giugno 1995 (qui di' seguito denominato "Accordo di sede") per proporre, a norma dell'articolo 16, comma 1 dello Statuto organico UNIDROIT, i seguenti nuovi paragrafi 3 e 4 dell'articolo 1 dell'Accordo di sede:

3. L'Italia versera' all'Unidroit un contributo ordinario di base pari a quello previsto per i Paesi di Categoria 1.

4. L'Italia potra' eventualmente versare contributi volontari sulla base delle proprie disponibilita' finanziarie.

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana ha l'onore di proporre che la presente lettera e la Sua di risposta costituiscano un Accordo supplementare che entrera' in vigore quando le Parti si saranno reciprocamente comunicato di avere compiuto le formalita' previste dai rispettivi ordinamenti interni.

Il Ministero degli Affari Esteri si avvale dell'occasione per rinnovare all'Istituto Internazionale per l'Unificazione del Diritto Privato i sensi della sua piu' alta considerazione.

Roma, 21 dicembre 2012

Parte di provvedimento in formato grafico